

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2432/2001 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2001

recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 ⁽¹⁾, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.
- (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I e l'allegato IV siano aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
- (4) Al fine di tener conto delle modifiche adottate dalla sessione plenaria dell'intesa di Wassenaar il 1° dicembre 2000, dalla sessione plenaria del gruppo Australia il 5 ottobre 2000, dalla sessione plenaria del regime di non proliferazione nel settore missilistico il 13 ottobre

2000 e dal regime di non proliferazione nel settore nucleare il 23 giugno 2000, gli allegati I e IV devono essere modificati.

- (5) Al fine di agevolare la consultazione per le autorità responsabili del controllo delle esportazioni e per gli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000, che tenga conto di tutte le modifiche accettate dagli Stati membri in consessi internazionali nel corso del 2000.
- (6) Contestualmente e per maggiore chiarezza, è inoltre opportuno che nel regolamento (CE) n. 1334/2000 vengano adattati i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (7) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

- a) all'articolo 14, il testo seguente: «Le disposizioni degli articoli da 463 a 470 e dell'articolo 843 del regolamento (CEE) n. 2454/93» è sostituito da: «Le disposizioni degli articoli 843 e degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93»;
- b) gli allegati sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 458/2001 (GU L 65 del 7.3.2001, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).